



Newsletter n. 7 del 4 dicembre 2025

*Newsletter redatta dall'Avv. Enrico Pintus, avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica. Svolge attività di formazione e assistenza sia consulenziale che giudiziale, in favore di privati e numerosi Enti pubblici sia in materia di diritto amministrativo che con particolare riferimento al tema di appalti pubblici.
La newsletter è redatta nell'ambito del servizio "Help@ppalti", di Anci Sardegna.*

Appalto. Irregolarità fiscale ed esclusione.

In allegato (All_1) una interessante pronuncia del **Tar Catania (2818/2025)** che, oltre a precisare i margini di apprezzamento in capo alla S.A. sulle certificazioni degli enti preposti, offre un interessante esempio di certificazioni negative.

Appalto. Grave irregolarità fiscale.

La controversa trae origine da una gara d'appalto all'esito della quale il concorrente secondo classificato aveva proposto ricorso sostenendo che il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di selezione, in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una impresa del raggruppamento «un atto di recupero crediti d'imposta illegittimamente portati in detrazione, applicando un sanzione pari al 100% dei crediti stessi, per un importo complessivo di € 1.333.216...in ragione di un debito tributario...di € 618.194,00».

L'Impresa aveva anche ottenuto la rateizzazione.

Il **consiglio di stato (sent 8187/2025)** però da torto all'OE, evidenziando che l'impresa e lo stesso raggruppamento avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara dal momento che il debito tributario era superiore alla soglia di rilevanza fissata dall' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e che l'atto di recupero era stato impugnato con riguardo alla sola applicazione della sanzione, sicché l'accettazione dell'istanza di rateizzazione del debito tributario non avrebbe potuto sanare la violazione fiscale.

Incentivi tecnici. Divisione di ruoli fra chi paga e chi riceve.

In allegato (All_2) un recente parere MIT sull'argomento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Segreteria Organizzativa
📍 Viale Trieste 6 - 09123 Cagliari
☎ 070 6670115 - 070 3481015
✉ helpappalti@ancisardegna.it





ANAC. Annotazioni casellario informatico.

Il **Tar Lazio, sentenza n. 20424/2025**, ribadisce che, con riferimento alla disciplina del previgente codice dei contratti ma del tutto sovrapponibile anche nell'attuale assetto normativo, l'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici delle notizie, informazioni e dei dati relativi agli operatori economici (ora prevista dall'art. 222, comma 10, Dlgs 36/23) non ha natura sanzionatoria ma meramente dichiarativa. Essa è finalizzata a rendere disponibili alle stazioni appaltanti informazioni utili per la valutazione dell'affidabilità professionale degli operatori economici. Ne deriva che il termine di trenta giorni (60 giorni nel regolamento vigente) previsto dal regolamento per l'invio delle segnalazioni da parte delle amministrazioni committenti, pur costituendo un obbligo procedimentale assistito da possibili sanzioni nei confronti del soggetto inadempiente, non riveste carattere perentorio e non è idoneo a determinare la decadenza del potere dell'Autorità di prendere in esame la notizia e valutarne l'utilità ai fini dell'annotazione.

Requisiti di esecuzione. Clausola immediatamente impugnabile.

Il **Tar Catania, con la sentenza n. 3238 del 13 novembre 2025**, conferma l'orientamento giurisprudenziale riguardo alla impugnabilità immediata delle clausole di gara che, pur qualificate formalmente come requisiti di esecuzione dell'appalto, ex articolo 113 del codice dei contratti pubblici, e non come requisiti di partecipazione, incidono nella sostanza sulla possibilità stessa di partecipare alla procedura. Il giudice amministrativo ribadisce che il discrimine non va ricercato in un criterio nominalistico, ma nella concreta idoneità della prescrizione a configurare un onere sproporzionato o un vincolo tale da produrre un effetto escludente, con conseguente restrizione della concorrenza. L'immediata impugnabilità si configura, pertanto, non solo in presenza di requisiti soggettivi impeditivi, ma anche di condizioni tecniche o organizzative che assumono natura di presupposto ineludibile per formulare un'offerta economicamente sostenibile.

Nel caso concreto si trattava dell'affidamento di un servizio ad elevato contenuto organizzativo, comprendente attività di trattamento, gestione e archiviazione delle ricette farmaceutiche. La lex specialis prevedeva che l'operatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, dovesse dimostrare la disponibilità di locali situati nel perimetro dell'area territoriale dell'amministrazione, in possesso di specifici requisiti di sicurezza, tra cui il certificato di prevenzione incendi per archivi cartacei. L'operatore ricorrente sosteneva che tali clausole, pur rubricate come requisiti di esecuzione, di fatto precludessero la partecipazione alla gara agli operatori privi di sedi già conformi all'interno di quell'ambito territoriale. Le strutture idonee esistenti risultavano infatti limitate a due, nella disponibilità di due imprese specifiche, determinando così un effetto distorsivo evidente.





Altri argomenti di interesse per gli Enti Locali

Accesso civico

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7983/2025, All_3) fissa un principio chiaro nella gestione delle istanze di accesso civico generalizzato: non tutto ciò che tecnicamente è detenuto dall'amministrazione è automaticamente accessibile. La vera soglia di legittimità dell'istanza è la accessibilità "sostanziale" del dato, da distinguere in modo netto dalla sua semplice "lavorabilità". Un'informazione, per essere ostensibile, deve essere pronta all'uso: l'accesso generalizzato non può trasformare la Pa in un centro studi.

Delibera di indirizzo della Giunta Comunale. Atto non direttamente impugnabile.

Il Tar Toscana, 133/2024, ritiene che la delibera di giunta comunale, contenente gli indirizzi politici rivolti alla struttura burocratica dell'ente, non sia un atto immediatamente lesivo e, come tale, non possa essere immediatamente impugnabile per difetto di interesse concreto e attuale. Si trattava di delibera contro la sperimentazione della tecnologia 5G.

Concessioni demaniali. Canone. Riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O.

Il Tar Sardegna (sent. 971/2025) declina la propria giurisdizione in un caso in cui il ricorrente lamentava la non debenza di una somma a titolo di canone demaniale per uno stallo commerciale nel porto di Calasetta. Richiamando l'orientamento della cassazione, il Giudice Sardo afferma: *"in materia di concessioni demaniali le controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali", mentre resta nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo la lite che [...] investa l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione del dovuto e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull' "an" che sul "quantum"»*

CILA e SCIA. Diversità in termini sanzionatori.

In edilizia la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) è cosa distinta dalla Scia (segnalazione certificata di inizio attività), per quanto siano entrambi atti prodotti da privati che producono effetti giuridici riconosciuti dall'ordinamento. Operano tuttavia su piani diversi, tanto che sulla prima, a differenza che sulla seconda, il Comune non può esercitare i poteri





inibitori e di autotutela previsti dall'articolo 19 della legge 241/1990 ma solo quelli sanzionatori per il caso di mancata presentazione nei termini secondo l'articolo 6-bis del Dpr 380/2001.

La precisazione arriva dalla sentenza **n. 1014/2025 del Tar Brescia** che ha dato ragione a un privato che si era visto sospendere dal Comune i lavori oggetto di comunicazione asseverata, dopo aver riscontrato negativamente alcune integrazioni documentali ritenute insoddisfacenti.

Secondo i giudici il Comune aveva esercitato poteri non previsti dalla norma, poiché il testo unico dell'edilizia non prevede per la Cila gli stessi poteri inibitori o di autotutela spettanti all'amministrazione comunale, come per la Scia, ma solo poteri di vigilanza e sanzionatori per il caso di mancata presentazione della comunicazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Segreteria Organizzativa
📍 Viale Trieste 6 - 09123 Cagliari
☎ 070 6670115 - 070 3481015
✉ helpappalti@ancisardegna.it

